

**A.Se.F. Azienda Servizi Funebri
del Comune di Genova
S.r.l. con Socio Unico**

**RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO
CONTENENTE
PROGRAMMA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO
DI CRISI AZIENDALE
(EX ART. 6, CO. 2 E 4, D.LGS. 175/2016)**

**RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO
EX ART. 6, CO. 4, D.LGS. 175/2016**

La Società, in quanto società a controllo pubblico di cui all'art. 2, co.1, lett. m) del d.lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”), è tenuta - ai sensi dell'art. 6, co. 4, d.lgs. cit. - a predisporre annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale, e a pubblicare contestualmente al bilancio di esercizio, la relazione sul governo societario, la quale deve contenere:

- uno specifico programma di valutazione del rischio aziendale (art. 6, co. 2, d.lgs. cit.);
- l'indicazione degli strumenti integrativi di governo societario adottati ai sensi dell'art. 6, co. 3; ovvero delle ragioni della loro mancata adozione (art. 6, co. 5).

A. PROGRAMMA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE EX ART. 6, CO. 2, D.LGS. 175/2016.

Ai sensi degli artt. 6, co. 2 e 14 del d.lgs. 175/2016:

“Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4”.

“Qualora emergano nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6, comma 2, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento [co.2].

Quando si determini la situazione di cui al comma 2, la mancata adozione di provvedimenti adeguati, da parte dell'organo amministrativo, costituisce grave irregolarità, ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile [co.3].

Non costituisce provvedimento adeguato, ai sensi dei commi 1 e 2, la previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell'amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza a un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte, approvato ai sensi del comma 2, anche in deroga al comma 5 [co.4].

Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari alle società di cui al primo periodo, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall'Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte di conti con le modalità di cui all'articolo 5, che contempli il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta dell'amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma [co. 5]”.

In conformità alle richiamate disposizioni normative, l'organo amministrativo della Società ha predisposto il presente Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale, approvato con deliberazione dell'Amministratore Unico, che rimarrà in vigore sino a diversa successiva deliberazione dell'organo amministrativo, che potrà aggiornarlo e implementarlo in ragione delle mutate dimensioni e complessità dell'impresa della Società.

1. DEFINIZIONI.

1.1. Continuità aziendale

Il principio di continuità aziendale è richiamato dall'art. 2423-bis, cod. civ. che, in tema di principi di redazione del bilancio, al co. 1, n. 1, recita: *“la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività”*.

La nozione di continuità aziendale indica la capacità dell'azienda di conseguire risultati positivi e generare correlati flussi finanziari nel tempo.

Si tratta del presupposto affinché l'azienda operi e possa continuare a operare nel prevedibile futuro come azienda in funzionamento e creare valore, il che implica il mantenimento di un equilibrio economico-finanziario.

L'azienda, nella prospettiva della continuazione dell'attività, costituisce -come indicato nell'OIC 11 - un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.

Nei casi in cui, a seguito di tale valutazione prospettica, siano identificate significative incertezze in merito a tale capacità, dovranno essere chiaramente fornite nella nota integrativa le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi e incertezze. Dovranno inoltre essere esplicitate le ragioni che qualificano come significative le incertezze esposte e le ricadute che esse possono avere sulla continuità aziendale.

1.2. Crisi

L'art. 2, lett. c) della legge 19 ottobre 2017, n. 155 (Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi d'impresa e dell'insolvenza) definisce lo stato di crisi (dell'impresa) come *“probabilità di futura insolvenza, anche tenendo conto delle elaborazioni della scienza aziendalistica”*; insolvenza a sua volta intesa – ex art. 5, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 – come la situazione che *“si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”* (definizione confermata nel decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante *“Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155”*, il quale all'art. 2, co. 1, lett. a) definisce la *“crisi”* come *“lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate”*.

Il tal senso, la crisi può manifestarsi con caratteristiche diverse, assumendo i connotati di una:

- crisi finanziaria, allorché l'azienda – pur economicamente sana – risenta di uno squilibrio finanziario e quindi abbia difficoltà a far fronte con regolarità alle proprie posizioni debitorie. Secondo il documento OIC 19, Debiti, (Appendice A), *“la situazione di difficoltà finanziaria è dovuta al fatto che il debitore non ha, né riesce a procurarsi, i mezzi finanziari adeguati, per quantità e qualità, a soddisfare le esigenze della gestione e le connesse obbligazioni di pagamento”*;
- crisi economica, allorché l'azienda non sia in grado, attraverso la gestione operativa, di remunerare congruamente i fattori produttivi impiegati.

2. STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI

Tenuto anche conto che la norma di legge fa riferimento a “indicatori” e non a “indici” e, dunque a un concetto di più ampia portata e di natura predittiva, la Società ha individuato i seguenti strumenti di valutazione dei rischi oggetto di monitoraggio:

- analisi di indici e margini di bilancio quantitativi;
- determinazione soglie allarme.

Si ritiene che per la tipologia di attività e per le caratteristiche della Società, gli strumenti sopra indicati siano adeguati alla valutazione dei rischi, salvo altri strumenti di valutazione indicati ai punti successivi.

2.1. Analisi di indici e margini di bilancio.

L'analisi di bilancio si focalizza sulla:

- solidità: l'analisi è indirizzata ad apprezzare la relazione fra le diverse fonti di finanziamento e la corrispondenza tra la durata degli impieghi e delle fonti;
- liquidità: l'analisi ha ad oggetto la capacità dell'azienda di far fronte ai pagamenti a breve con la liquidità creata dalle attività di gestione a breve termine;
- redditività: l'analisi verifica la capacità dell'azienda di generare un reddito capace di coprire l'insieme dei costi aziendali nonché, eventualmente, remunerare del capitale.

Tali analisi vengono condotte considerando un arco di tempo storico quadriennale (e quindi l'esercizio corrente e i tre precedenti), sulla base degli indici e margini di bilancio di seguito indicati.

Descrizione	formula	valore soglia	2023	2022	2021	2020
Stato Patrimoniale						
Margini e altri parametri						
Margine di struttura	Patrimonio netto-immobilizzazioni	> 0				
Finanziamenti a lungo termine						
Patrimonio netto		> 0				
Indici						
Indice di liquidità	Attività correnti-passività correnti	> 1				
Indebitamento	(Passività+patrim. netto)/patrimonio netto)	< 2				
Indice di copertura delle immobilizzazioni						
Conto Economico						
Margini						
Margine operativo lordo (MOL)*		> 1				
Margine Operativo Netto (EBIT)						
Risultato Netto (RN)		> 1				
Risultato Ante Imposte		> 1				
Indici						
Return on equity Netto (ROE)	Utile/Patrimonio					
Return on investment (ROI)	Risultato operativo/Capitale investito netto oper					
Return on sales (ROS)	Risultato operativo /Ricavi					
Altri indici e indicatori						
Posizione Finanziaria Netta						
Rapporto D/E (Debt/Equity)	PFN/Patrimonio netto	> 0,5				

Le analisi specifiche sugli indici della Società sono evidenziate al successivo punto 6.2.

2.2. Altri strumenti di valutazione.

Allo scopo di monitorare e misurare, in modo completo, i possibili fattori che possono influire sul rischio aziendale, sono stati presi in considerazione altri indicatori, di tipo qualitativo extra contabile, di seguito evidenziati:

Indicatori di tipo qualitativo			
Area di rischio:Rischi strategici	Area di rischio: Rischi di processo	Area di rischio: Rischi di Information Technology (IT)	Area di rischio:Rischi finanziari
Tipologia di rischi:	Tipologia di rischi:	Tipologia di rischi:	Tipologia di rischi:
Rischio politico	Rischio di normativa	Rischio in merito all'integrità e alla sicurezza dei dati	Rischio connesso alle operazioni di finanziamento della società e agli investimenti diretti
Rischio economico-finanziario	Rischio legato a disposizioni interne	Rischio in merito alla disponibilità dei sistemi informativi	Rischio legato all'accesso ai capitali/al mancato rinnovo o rimborso dei prestiti
Rischio legislativo	Rischio legato alla contrattualistica	Rischio legato all'infrastruttura e progetti IT	Rischio di tasso di interesse
Rischio ambientale	Rischio in materia di ambiente, salute e sicurezza		Rischio di controparte finanziaria
Rischio di errata programmazione, pianificazione e ricognizione delle opportunità strategiche	Rischio in materia di Privacy		Rischio di liquidità
Rischio di errata gestione degli investimenti e del patrimonio			

A) RISCHI STRATEGICI.

Si tratta di rischi di origine esterna o interna, derivanti dalla manifestazione di eventi che possano minacciare la posizione competitiva dell'impresa, condizionando il grado di successo delle strategie aziendali.

Principali tipologie:

Rischio politico:	rischio legato alla manifestazione di situazioni o eventi di natura politica che possano influenzare, negativamente, l'operatività dell'impresa.
Rischio economico-finanziario:	rischio correlato alla manifestazione di eventi di origine esterna (es. cambiamenti macroeconomici, crisi economico/finanziarie, variazioni dello <i>spread</i> legato ai titoli del debito italiano, variazioni dei tassi d'interesse), che incidano sulla redditività aziendale (rischio economico) ovvero sul livello di liquidità (rischio finanziario).
Rischio legislativo:	rischio legato alla necessità di monitorare costantemente l'evoluzione normativa al fine di adeguare ed aggiornare l'operatività aziendale e le regole di esecuzione delle varie attività.
Rischio ambientale:	rischio connesso alla probabilità che si verifichino eventi incontrollabili (es. eventi catastrofali, idrogeologici, sismici) non garantiti da polizze assicurative, che possano comportare conseguenze economiche rilevanti, danni temporanei e/o permanenti alle strutture aziendali.

Rischio di errata programmazione, pianificazione e ricognizione delle opportunità strategiche:	rischio legato alla definizione di obiettivi aziendali inadeguati, non realizzabili, incoerenti che abbiano ripercussioni sulle dinamiche finanziarie/economiche dell'impresa.
Rischio di errata gestione degli investimenti e del patrimonio:	rischio legato ad un'inefficiente/inefficace gestione del patrimonio aziendale ovvero all'assunzione di decisioni di investimento che determinino una riduzione della redditività aziendale.

B) RISCHI DI PROCESSO.

Si tratta di rischi che riguardano l'operatività tipica dell'impresa, riconducibili alla manifestazione di eventi che possano pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, di qualità dei servizi erogati.

Sono ricompresi in questa categoria anche i rischi di *compliance* intesi come rischi inerenti la mancata conformità alle normative vigenti, nonché a disposizioni e regolamenti delle Amministrazioni pubbliche socie e della società stessa.

Principali tipologie:

Rischio di normativa (comunitaria, nazionale e locale):	rischio che il mancato rispetto delle normative in vigore esponga la Società a contenziosi, sanzioni e danni di immagine ovvero che modifiche di leggi o regolamenti o delle politiche governative influenzino in modo significativo l'attività di impresa.
Rischio legato a disposizioni interne:	rischio legato alla possibilità che vengano assunte decisioni o azioni contrarie quanto previsto da disposizioni interne della società stessa.
Rischio legato alla contrattualistica:	rischio connesso alla possibilità che vengano commesse irregolarità nell'gestione dei contratti o che, per i contratti in essere, non possano essere mantenute le condizioni iniziali per cause non imputabili al contraente
Rischio in materia di ambiente, salute e sicurezza:	rischio che il mancato rispetto della normativa da applicarsi sul luogo di lavoro in tema di ambiente, salute e sicurezza comporti danni economici e reputazionali per l'impresa.
Rischio in materia di Privacy:	possibilità che si agisca nel mancato rispetto della normativa sulla Privacy.

C) RISCHI DI INFORMATION TECHNOLOGY (IT).

Includono i rischi correlati al corretto trattamento e alla protezione dell'integrità, della disponibilità, della confidenzialità dell'informazione automatizzata e delle risorse usate per acquisire, memorizzare, elaborare e comunicare tale informazione.

Principali tipologie.

Rischio in merito all'integrità e alla sicurezza dei dati:	rischio che il sistema informativo aziendale presenti livelli di vulnerabilità (alterazione, manipolazione e/o perdita dei dati) tali da inficiare la completezza, l'affidabilità, la riservatezza delle informazioni e, più ingenerale, l'operatività aziendale.
Rischio in merito alla disponibilità dei sistemi informativi:	rischio che si determini un'interruzione della normale operatività dell'impresa causata dall'indisponibilità/inaccessibilità dei sistemi informativi.
Rischio legato all'infrastruttura e progetti IT:	rischio legato alla possibilità che l'infrastruttura IT (organizzazione, processi e sistemi) o la struttura organizzativa dell'IT (funzionale e dimensionale) non siano adeguate alle dimensioni e/o alle esigenze dell'impresa e non riescano a supportare, adeguatamente, l'operatività aziendale.

D) RISCHI FINANZIARI.

I rischi finanziari sono legati ai fattori che traggono origine nella finanza aziendale e sono principalmente correlati alla gestione e al monitoraggio dei flussi di cassa necessari per lo svolgimento dell'attività aziendale.

<u>Principali tipologie.</u>	
Rischio connesso alle operazioni di finanziamento della società e agli investimenti diretti:	rischio connesso alla capacità di gestire e monitorare i flussi di cassa del sistema aziendale necessari per lo svolgimento delle attività pianificate e per il raggiungimento degli obiettivi previsti.
Rischio legato all'accesso ai capitali/di mancato rinnovo o di rimborso dei prestiti:	rischio correlato all'incapacità di accedere a capitali di rischio e/o di credito per il finanziamento delle attività aziendali (ad esempio a causa di un inadeguato processo di pianificazione finanziaria). Rientra in questa categoria anche il rischio che non vi siano prospettive verosimili di rinnovo o di rimborso dei prestiti a scadenza fissa e prossimi alla scadenza.
Rischio di tasso di interesse:	rischio legato alla possibilità che le variazioni dei tassi di interesse di mercato comportino incrementi del costo dei finanziamenti sottoscritti dall'impresa.
Rischio di controparte finanziaria:	rischio connesso alla possibilità che le controparti finanziarie con cui la società opera non ottemperino alle obbligazioni assunte nei modi e nei tempi previsti dal contratto.
Rischio di liquidità:	rischio che l'impresa non sia in grado di avere a disposizione i fondi necessari per adempiere alle obbligazioni in scadenza.

Di seguito una esemplificazione di un processo di valutazione del rischio basata sugli indicatori in esame:

Processo di valutazione del rischio			
Area	Classe	Rischi	Numero Rischi
FINANZIARIA	Liquidità	1. Carenza di liquidità necessaria a far fronte al rifinanziamento del debito dovuta ad una mancata gestione in anticipo delle coperture necessarie	1
	Controparti Finanziarie	2. Possibile default della controparte finanziaria in occasione di investimenti della liquidità	1
	Tasso	3. Possibile variazione dei tassi d'interesse non adeguatamente coperta che può avere impatti sul livello degli oneri finanziari e sul valore di attività e passività finanziarie	1
DI PROCESSO	Rispetto di leggi, delle normative e dei contratti	4. Inaccurato o incompleto rispetto degli adempimenti fiscali 5. Commissione dei reati informatici e trattamento illecito di dati - delitti in materia di violazione del diritto d'autore 6. Commissione dei reati ed illeciti di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato	3
	Contrattualistica	7. Mancato rispetto del Contratto di servizio o fornitura 8. Contestazioni da parte dell'Amministrazione di riferimento per violazioni di obblighi contrattuali	2
	Disposizioni interne	9. Mancato rispetto dei principi etici della società da parte dei fornitori, partner e dipendenti della Società 10. Rischi connessi alla discriminazione di genere, età (gestione delle diversità e pari opportunità)	2
STRATEGICA	Ambientale	11. Manifestazione di un evento pandemico con impatti sulla continuità del servizio e/o ripristino delle condizioni di normale operatività	1
	Errata gestione degli investimenti e del patrimonio	12. Errate scelte nelle decisioni di investimento relative alla digitalizzazione dell'impresa	1

Dall'esame dell'analisi dei rischi sopra evidenziati, emerge come, tra i rischi considerati, il più possibile risulti quello relativo all'area strategica (ambientale) e legati agli eventi esterni quali il conflitto russo/ucraino, cui si può aggiungere il conseguente rischio di processo, legato alla contrattualistica, in relazione ai prevedibili aumenti di prezzi. Si può inoltre evidenziare un possibile rischio legislativo legato alla emanazione di normative che possano modificare le attuali condizioni di mercato.

3. MONITORAGGIO PERIODICO.

L'organo amministrativo provvederà a redigere con cadenza almeno semestrale un'apposita relazione avente a oggetto le attività di monitoraggio dei rischi in applicazione di quanto stabilito nel presente Programma.

Detta attività di monitoraggio è realizzata anche in adempimento di quanto prescritto ex art. 147-*quater* del TUEL, a mente del quale, tra l'altro:

“L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili. [co.1]

Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica. [co.2]

Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l'ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società non quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente. [co.3]

I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. [co.4].

Le disposizioni del presente articolo si applicano, in fase di prima applicazione, agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti, per l'anno 2014 agli enti locali con popolazione superiore a 50.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2015, agli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ad eccezione del comma 4, che si applica a tutti gli enti locali a decorrere dall'anno 2015, secondo le disposizioni recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate partecipate dagli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati. [co.5]”

Copia delle relazioni aventi a oggetto le attività di monitoraggio dei rischi, anche ai fini dell'emersione e/o rilevazione di situazioni suscettibili di determinare l'emersione del rischio di crisi, sarà trasmessa all'organo di controllo e all'organo di revisione, che eserciterà in merito la vigilanza di sua competenza.

Le attività sopra menzionate saranno portate a conoscenza dell'assemblea nell'ambito della Relazione sul governo societario riferita al relativo esercizio.

In presenza di elementi sintomatici dell'esistenza di un rischio di crisi, l'organo amministrativo è tenuto a convocare senza indugio l'assemblea dei soci per verificare se risulti integrata la fattispecie di cui all'art. 14, co. 2, d.lgs. 175/2016 e per esprimere una valutazione sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società.

L'organo amministrativo che rilevi uno o più profili di rischio di crisi aziendale in relazione agli indicatori considerati formulerà gli indirizzi per la redazione di idoneo piano di risanamento recante i

provvedimenti necessari a prevenire l'aggravamento della crisi, correggerne gli effetti ed eliminarne le cause ai sensi dell'art. 14, co. 2, d.lgs. 175/2016.

L'organo amministrativo sarà tenuto a provvedere alla predisposizione del predetto piano di risanamento, in un arco temporale necessario a svilupparlo e comunque in un periodo di tempo congruo tenendo conto della situazione economico-patrimoniale-finanziaria della società, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci.

B. RELAZIONE SU MONITORAGGIO E VERIFICA DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE AL 31.12.2023

In adempimento al Programma di valutazione del rischio approvato dall'organo amministrativo, si è proceduto all'attività di monitoraggio e di verifica del rischio aziendale le cui risultanze, con riferimento alla data del 31.12.2023, sono di seguito evidenziate.

1. La Società

Azienda Servizi Funebri del Comune di Genova – S.r.l. con Socio Unico. Costituita nel dicembre 2001 come Azienda Speciale, è stata trasformata in S.r.l. nell'anno 2010.

L'oggetto sociale è costituito dallo svolgimento ed esercizio, nel rispetto della normativa vigente, delle attività di seguito elencate:

- a) organizzazione, gestione, esecuzione di servizi di trasporto funebre, onoranze funebri ed ogni altra attività complementare, affine, accessoria e/o connessa, in modo diretto ed indiretto;
- b) realizzazione, manutenzione e gestione di sale di commiato, case funerarie, impianti di cremazione;
- c) progettazione e gestione cimiteri per animali d'affezione.

Le suddette attività devono essere esercitate nel rispetto dei seguenti principi: universalità, parità di accesso, continuità, sicurezza, adattabilità, qualità, efficienza, accessibilità dei prezzi, trasparenza, protezione di gruppi sociali svantaggiati, protezione degli utenti e dei consumatori, partecipazione dei cittadini.

La Società si ispira ai principi fondamentali dell'impresa Sociale contenuti nel D. Lgs n.155/2006.

La Società potrà svolgere attività complementari comunque connesse con l'oggetto sociale, nei limiti e nelle modalità e per i periodi consentiti dalla normativa vigente.

2. La compagine sociale

L'assetto proprietario della Società al 31/12/2023 è il seguente:

Socio Unico Comune di Genova, il capitale sociale è di Euro 1.985.820,00 (unmilionenovecentottantacinquemilaottocentoventivirgolazerozero).

3. L'organo amministrativo

L'organo amministrativo è costituito dall'Amministratore Unico, nominato dall'Assemblea Ordinaria dei Soci nel corso della riunione del 20.04.2023, per una durata pari a tre esercizi (fino all'approvazione del Bilancio Consuntivo 2025).

4. Organo di controllo – revisione

A seguito delle dimissioni Presidente Dott. Luca Verdino, nel corso della riunione del 30.09.2023 dell'Assemblea ordinaria dei Soci, sono subentrati, in qualità di Presidente il Dott. Gerolamo Giudice, già Sindaco effettivo, ed in qualità di Sindaco effettivo il Dott. Paolo Guerrera, già Sindaco supplente.

Successivamente, con provvedimento del Sindaco n. 2 del 4 gennaio 2024, durante l'Assemblea Ordinaria dei Soci di A.Se.F. del 14 febbraio 2024, è stata designata, in qualità di Presidente del Collegio Sindacale, la Dottoressa Cristiana Malatesta.

In forza di tale atto, il Collegio Sindacale risulta così composto:

Cristiana Malatesta - Presidente;
 Marcella Turtulici - Sindaco Effettivo;
 Gerolamo Giudice - Sindaco Effettivo;
 Eleonora Benazzi - Sindaco Supplente;
 Paolo Guerrera - Sindaco Supplente.

La revisione è affidata al Collegio Sindacale.

5. Il personale

La situazione del personale occupato alla data del 31/12/2023 è la seguente:

Tabella al 31/12/2023		DIRIGENTI	QUADRI	IMPIEGATI	OPERAI	TOTALE
AMMINISTRATIVO GESTIONALE		1 (a)				1
PERSONALE BACK OFFICE						
	RESPONSABILE AFFARI LEGALI, CONTRATTI E ACQUISTI		1			1
	GESTIONE DEL PERSONALE			3 (b)		3
	ACQUISTI E MAGAZZINI			2	1	3
	CONTABILITÀ E CONTROLLO DI GESTIONE			4		4
	SEGRETERIA E CONTROLLO QUALITÀ			2		2
	INFORMATICA, STATISTICA, FONIA E DATI			2 (c)		2
	MARKETING E VISIBILITA' AZIENDALE			1		1
	COMUNICAZIONE E PUBBLICHE RELAZIONI			1		1
PRODUZIONE E SICUREZZA						
PERSONALE OPERATIVO						
	RESPONSABILE GESTIONE OPERATIVA		1			1
	SOVRINTENDENTE OPERATIVO				1	1
	PREPOSTI SQUADRE OPERATIVE				9	9
						18
						50

	OPERATORI FUNEBRI				35 (d)(e)	35	
	CENTRALE OPERATIVA			3		3	
	SUPPORTI OPERATIVI				1 (f)	1	
RETE TERRITORIALE							
PERSONALE DI FRONT OFFICE							
	RESPONSABILE RETE VENDITA		1			1	27
	COORDINATORE			1		1	
	RESPONSABILI OPERATIVI			3		3	
	ADDETTI ALLA RETE VENDITA			22 (g)		22	
	TOTALI	1	3	44	47	95	

Note:

- (a) Di cui 1 unità a tempo determinato
- (b) Di cui 1 unità *part time*
- (c) Di cui 1 unità a tempo determinato
- (d) Di cui 8 unità *part time*
- (e) Di cui 6 unità a tempo determinato
- (f) Di cui 1 unità *part time* assunta ai sensi della Legge 68/1999
- (g) Di cui 4 unità a tempo determinato

La Società ha provveduto – ai sensi dell’art.25, co.1, del d.lgs.175/2016 – ad effettuare la ricognizione del personale in servizio al 30.09.2017 e, successivamente, alle scadenze stabilite. Da tale ricognizione non è emerso alcuna eccedenza di personale.

6. Valutazione del rischio di crisi aziendale al 31.12.2023

La Società ha condotto la misurazione del rischio di crisi aziendale utilizzando gli strumenti di valutazione indicati al punto 2 del Programma elaborato ai sensi dell’art.6, co.2, d.lgs.175/2016, verificando l’eventuale sussistenza di profili di rischio di crisi aziendale in base al Programma medesimo, secondo quanto di seguito indicato.

6.1 Analisi di Bilancio:

L’analisi di bilancio si è articolata nelle seguenti fasi:

- raccolta delle informazioni ricavabili dai bilanci, dalle analisi di settore e da ogni altra fonte significativa;
- riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico in linea con le indicazioni contenute nel documento “Relazione sulla Gestione” elaborato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti nel Giugno 2018 e con le indicazioni del MEF;
- elaborazione degli strumenti per la valutazione dei margini, degli indici, dei flussi;
- comparazione dei dati relativi all’esercizio corrente e ai tre precedenti;
- formulazione di un giudizio sui risultati ottenuti.

6.2 Esame degli indici e dei margini significativi:

la seguente tabella evidenzia l’andamento degli indici e dei margini di bilancio relativi al periodo oggetto di esame (esercizio corrente e tre precedenti), ritenuti significativi per la valutazione del rischio aziendale.

Descrizione	valore soglia	2023	2022	2021	2020
Margine primario di struttura	> 0	2.974.329	2.962.591	2.369.350	2.291.243
Margine secondario di struttura		6.525.174	6.573.978	6.053.519	6.243.755
Finanziamenti a lungo termine		86.623	171.286	254.034	334.909
Patrimonio netto	> 0	5.293.485	5.329.082	5.160.176	5.239.089
Indice di liquidità primaria	> 1	2,68	2,70	2,91	2,59
Indice di liquidità secondaria	> 1	2,85	2,91	3,11	2,77
Indebitamento	< 2	0,62	0,63	0,62	0,75
Indice di copertura delle immobilizzazioni		1,70	1,72	1,84	1,78
Margine operativo lordo (MOL)*	> 1	876.462	1.145.371	885.779	2.170.780
Margine Operativo Netto (EBIT)		1.777.434	1.994.110	1.713.204	-717.566
Risultato Netto (RN)	> 1	72.530	241.559	121.091	235.927
Risultato Ante Imposte	> 1	132.503	389.746	165.580	376.300
Return on equity Netto (ROE)		0,01	0,05	0,02	0,05
Return on equity Lordo (ROE)		0,03	0,08	0,03	0,08
Return on investment (ROI)		0,00	0,03	0,01	0,03
Return on sales (ROS)		0,00	0,03	0,01	0,03
Posizione Finanziaria Netta		6.220.328	6.075.922	5.553.870	6.391.653
Rapporto D/E (Debt/Equity)	0,5	0,02	0,03	0,05	0,06

*computato al lordo degli ammortamenti, degli accantonamenti.

6.3 Valutazioni dei risultati:

A parere dell'organo amministrativo, il parametro più significativo della soprastante tabella è quello relativo alla Posizione Finanziaria Netta, il cui valore permette di escludere un'eventuale crisi aziendale.

Il margine operativo lordo risulta in decrescita rispetto all'anno 2022 ed ai precedenti esercizi. Tale diminuzione è dipesa dalla bassa mortalità riscontrata nell'anno 2023, sempre rapportata agli anni precedenti, con conseguente decremento dei ricavi.

Le soglie di rischio indicate sono state valutate sulla base della tipologia di attività svolta, della struttura e dell'evoluzione storica dell'Azienda.

Durante il monitoraggio sono prese in considerazione le soglie di rischio sopra evidenziate e valutato un possibile squilibrio dei valori, al fine di intervenire tempestivamente in caso di criticità.

7. Conclusioni

In definitiva, i risultati dell'attività di monitoraggio, condotta in funzione degli adempimenti prescritti ex art. 6, co. 2 e 14, co. 2,3,4,5 del D.Lgs. 175/2016, inducono l'organo amministrativo a ritenere che, allo stato attuale, sia da escludere un qualsiasi rischio di crisi aziendale, salvo quanto evidenziato nelle precedenti sezioni, in particolare al punto 6.3.

C. Strumenti integrativi di governo societario, ai sensi dell'art. 6, comma 3 del D.Lgs. 175/2006

In adempimento alle disposizioni del D. Lgs. 175/2016, la Società, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative dell'attività svolta, ha ritenuto di integrare gli strumenti di governo societario con le seguenti procedure amministrative ed operative:

Riferimenti normativi	Oggetto	Principali strumenti adottati	Motivi mancata integrazione
Art. 6 c. 3 lett.a)	Regolamenti interni	<p>La Società, già da diversi anni, ha adottato i seguenti Regolamenti ed effettuato gli aggiornamenti relativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - acquisti di beni e servizi, acquisti in economia e controllo conformità forniture - recupero crediti – aggiornamento 2023; - flussi di cassa; - organizzazione e reclutamento del personale - con sezione conferimento incarichi – aggiornamento 2022; - Codice disciplinare; - Sorveglianza sanitaria; - Emergenza meteo – aggiornamento 2021; - Travaso liquido per saldature; - Manovra ascensore (redazione 2021); - Impianti elettrici (redazione 2021); - Tenuta archivio - Regolamento sponsorizzazioni ed interventi "A.Se.F. per Genova" - Regolamento per l'applicazione di benefici economici a favore di famiglie in condizioni di disagio economico (aggiornamento 2023) - Gestione beni strumentali; - Gestione rifiuti speciali; - Divise e vestiario da lavoro; - Sistema pulizie; - Sistema manutenzioni; - Urne e ceneri; - Gestione automezzi; - Riattivazione energia elettrica. 	

Art. 6 c. 3 lett.b)	Ufficio di controllo		La Società, in considerazione delle dimensioni della struttura organizzativa e dell'attività svolta, non si è dotata di un ufficio di controllo specifico, ritenendo adeguati i controlli posti in essere dall'U.O. Contabilità.
Art. 6 c. 3 lett.c)	Codice di condotta	La Società ha adottato: <ul style="list-style-type: none"> - Modello di Organizzazione, Gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001; - Codice Etico degli Appalti; - Integrazioni in base alla L. 190/2012 - Piani Triennali di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza – in aggiornamento 2023 - 2025; - Procedura per la segnalazione illeciti e irregolarità (whistleblowing); - Procedimento Accesso civico; - Carta dei Servizi volta ad informare la clientela sull'attività svolta dalla Società. - Codice Etico 	
Art. 6 c. 3 lett. d)	Programmi responsabilità sociale		Non si ritiene necessario adottare ulteriori strumenti integrativi

Nel corso dei primi mesi dell'anno 2023 si è proceduto agli aggiornamenti ritenuti necessari ed opportuni, come indicato in precedenza.

L'Amministratore Unico
di A.Se.F. S.r.l. con Socio Unico

(Avv. Maurizio Barabino)

Genova, 11 aprile 2024